



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



LA COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEI VEICOLI

Il Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di chiarimenti in merito alla disposizione, contenuta nel Codice della strada, che prevede l'obbligo in capo ai soggetti utilizzatori abituali di veicoli di terzi di comunicare tempestivamente alla Motorizzazione la variazione del possesso del mezzo.

L'art. 94 comma 4 bis della legge legge 120/2010 prevede, in caso di detenzione non abituale superiore a 30 giorni di un veicolo di proprietà di terzi, l'obbligo in capo all' "avente causa" di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione.

Con riguardo alla nozione di "avente causa", il MIT ha chiarito che va fatto riferimento al:

- comodatario
- affidatario, in caso di custodia giudiziaria
- locatario/sublocatario, in caso di contratto "rent to buy"

E' possibile, previa delega scritta da parte dell'avente causa, che gli obblighi in esame siano adempiuti dall'intestatario del veicolo utilizzando gli appositi modelli A/1(persone fisiche) A/2(persone giuridiche)

Con riguardo al comodato sono esonerati dall'obbligo i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione e i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l'attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

E' stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati)

- detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing/locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio
- concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni

Il Ministero precisa che la normativa in esame è applicabile, oltre ai veicoli in comodato ai dipendenti anche a quelli:

- concessi in comodato a soci/amministratori/collaboratori dell'azienda
- intestati all'imprenditore individuale se gli stessi costituiscono un bene strumentale dell'impresa.



STUDIO BETTERA

Prof. Pierluigi Bettera
Dottore Commercialista
Revisore Ufficiale dei Conti



- Concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche, quali Aziende, Enti, Organizzazioni

I veicoli aziendali non possono essere concessi in comodato gratuito ogni qualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo e in tutto o in parte, un corrispettivo. Di conseguenza l'obbligo di comunicazione è escluso in presenza di veicolo in disponibilità:

- a titolo di fringe benefit
- ad uso promiscuo, in quanto viene meno il requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo
- a più dipendenti, poiché viene meno, oltre al requisito dell'uso esclusivo e personale del veicolo, anche quello della continuità temporale

Nelle fattispecie esaminate in cui è richiesta per i veicoli aziendali la comunicazione alla motorizzazione deve essere presentata istanza volta all'annotazione nell'archivio Nazionale dei veicoli allegando copia dei seguenti versamenti :

- € 16 a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028
- € 9 a per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001

Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014. La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il ritiro della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 94, comma 3, D.lgs n. 285/92.

Con riguardo agli atti stipulati fino a questa data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che è possibile comunicarli e che l'eventuale omissione non è comunque sanzionabile.

Lo studio Dr. Bettera è a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.